

ALLEGATO 9

NOTE INTRODUTTIVE AGLI ELENCHI DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce doganale o il capitolo della nomenclatura combinata, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata nella nomenclatura combinata per tale voce o capitolo. A ciascuna menzione delle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Quando la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”, la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce doganale o di capitolo indicata nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 sono raggruppate più voci doganali o viene indicato il numero di un capitolo, e pertanto la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la regola che figura nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nella nomenclatura combinata, sono classificati nelle varie voci doganali del capitolo in causa o in una delle voci doganali raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando negli elenchi figurano diverse regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti, tutti classificati nella stessa voce doganale, ciascun trattino riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la regola indicata nella colonna 3.

Nota 2

- 2.1. Per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l’“assiemaggio” o le operazioni specifiche.
- 2.2. Per “materiale” si intende qualsiasi “ingrediente”, “materia prima”, “componente” o “parte” ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3. Per “prodotto” si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

Nota 3

- 3.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni che figurano in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 3.2. Se un prodotto, fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione, viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, non gli si applica la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato.

Ad esempio, i tessuti non ricamati possono acquisire il carattere di prodotto originario se tessuti a partire da filati. Quando essi vengono successivamente utilizzati nella fabbricazione di biancheria da letto ricamata, il limite espresso in percentuale di valore prescritto per l'utilizzazione di tessuto non ricamato non si applica al caso particolare.

Nota 4

- 4.1. Le regole che figurano negli elenchi stabiliscono il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario; viceversa, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. In altre parole, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego dello stesso materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 4.2. Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è possibile utilizzare uno o più di tali materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.

Ad esempio, la regola applicabile ai filati autorizza l'impiego di fibre naturali e, tra l'altro, anche di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambe debbano essere impiegate contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

- 4.3. Quando una regola in un elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro intrinseca natura, non possono soddisfare tale requisito.

Nota 5

Per tutti i prodotti non menzionati nell'allegato 11 (tranne i tessili della sezione XI), l'origine viene determinata caso per caso, valutando tutte le trasformazioni o lavorazioni in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale di cui all'articolo 24 del codice.

Nota 6

- 6.1. Nell'elenco dell'allegato 10, per “fibre” si intendono le “fibre naturali” e le “fibre artificiali o sintetiche in fiocco” dei codici NC da 5501 a 5507, e le fibre del tipo utilizzato per fabbricare la carta.
- 6.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per “fibre naturali” si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche, che si trovano in uno stadio che precede la filatura, compresi i cascami; se non altrimenti specificato, il termine “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.
- 6.3. L'espressione “fibre naturali” comprende i crini del codice NC 0503, la seta dei codici NC 5002 e 5003 nonché la lana, i peli fini o grossolani di animali dei codici NC da 5101 a 5105, le fibre di cotone dei codici NC da 5201 a 5203 e le altre fibre di origine vegetale dei codici NC da 5301 a 5305.
- 6.4. Nell'elenco dell'allegato 10, per “fibre in fiocco sintetiche o artificiali” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco dei codici NC da 5501 a 5507.
- 6.5. Nell'elenco dell'allegato 10, con i termini “pasta tessile” e “sostanze chimiche” sono designati i materiali non tessili (che non sono cioè classificati nei capitoli da 50 a 63) che possono essere utilizzati per fabbricare fibre del tipo utilizzato per fabbricazione della carta.
- 6.6. Nel caso di prodotti ottenuti a partire da due o più materiali tessili, le disposizioni che figurano nella colonna 3 si applicano a ciascuno dei materiali tessili che li compongono.

Nota 7

7.1. Il termine “precandeggiato”, di cui all'elenco dell'allegato 10, che rappresenta lo stadio di lavorazione richiesto per taluni materiali non originari utilizzati, si applica a taluni filati, tessuti e stoffe a maglia, che hanno semplicemente subito un'operazione di lavaggio dopo la filatura o la tessitura.

I prodotti precandeggiati si trovano in uno stadio di lavorazione meno avanzato dei prodotti candeggiati, i quali hanno subito vari bagni con agenti sbiancanti (agenti ossidanti quali il perossido di idrogeno e agenti riduttori).

7.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per “confezione completa” si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.

Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

- applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;
- confezione di asole;
- rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti;
- apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;
- stiratura ed altre preparazioni per indumenti da vendere “confezionati”.

Osservazioni riguardanti le lavorazioni di rifinitura – Casi particolari

In particolari procedimenti di fabbricazione, si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un'importanza tale da dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura.

In casi del genere, la mancata esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione.

7.3. L'espressione “impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione” non comprende le operazioni destinate soltanto a legare assieme i tessuti.

Pagina Bianca